info@studiofabriziopoggiani.it

L'OPINIONE

BILANCIO

Conti d'ordine e nota integrativa: tra obblighi formali e conseguenze sostanziali

di Raffaele Marcello | 7 MAGGIO 2025

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha abrogato l'obbligo di esposizione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale, rinviando l'informativa obbligatoria alla nota integrativa. Un cambiamento apparentemente tecnico, che comporta rilevanti implicazioni applicative per le imprese e per i redattori del bilancio. La corretta rappresentazione di garanzie, impegni e passività potenziali non risulta solo un obbligo formale, ma incide in modo diretto sulla veridicità della situazione patrimoniale e finanziaria. In casi gravi, l'omissione può anche configurare una responsabilità penale.

Il terzo comma dell'art. 2424 c.c., abrogato con il D.Lgs. n. 139/2015, stabiliva l'**obbligo di iscrivere i**n calce allo stato patrimoniale le **garanzie prestate direttamente o indirettamente**, distinguendo tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, indicando anche i rapporti infragruppo. Alla luce delle modifiche introdotte, le informazioni relative a impegni, garanzie e passività potenziali non emergenti dallo stato patrimoniale devono essere **riportate all'interno della nota integrativa**. In base all'art. 2427, comma 1, n. 9) c.c., è necessario specificare l'**ammontare complessivo di tali elementi** non rilevati direttamente nello stato patrimoniale, fornendo anche una **descrizione della natura** delle garanzie reali eventualmente prestate. Devono inoltre essere evidenziati, in modo distinto, gli impegni assunti **con riferimento al trattamento di quiescenza** e agli obblighi intercorrenti con imprese appartenenti al medesimo gruppo (controllate, collegate, controllanti o sottoposte a controllo comune).

Per le **micro-imprese**, l'art. 2435-ter c.c., pur consentendo l'esonero dalla nota integrativa, impone di riportare tali informazioni **in calce allo stato patrimoniale**. L'informativa resta comunque obbligatoria per tutti i bilanci ordinari e abbreviati.

A seguito dell'abrogazione dell'OIC 22, l'**OIC 12**, allo stato, rappresenta oggi il **riferimento per l'indicazione in nota integrativa** delle informazioni relative ai conti d'ordine. Il principio distingue tra:

- garanzie personali e reali concesse per debiti altrui;
- impegni assunti (es. contratti non ancora eseguiti);
- passività potenziali disciplinate dall'OIC 31;
- beni di terzi presso l'impresa e beni propri depositati presso terzi.

In particolare, nel caso delle **co-fideiussioni**, l'OIC 12 richiede di riportare sia l'**ammontare complessivo del debito garantito**, sia la **quota parte** per la quale la società garantisce (*beneficium divisionis*). Inoltre, l'art. 2427, comma 1, n. 22-ter c.c. richiede la **segnalazione degli accordi fuori bilancio**, ossia quelli che possono esporre l'impresa a rischi o benefici significativi.

info@studiofabriziopoggiani.it

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36012/2022, ha affrontato direttamente il tema della **rilevanza penale dell'omessa indicazione dei conti d'ordine**, affermando un principio di grande importanza: anche in assenza di effetti quantitativi diretti sullo stato patrimoniale o sul conto economico, l'omissione di informazioni rilevanti in grado di alterare la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'impresa **può integrare il reato di falso in bilancio** ai sensi dell'art. 2621 c.c.

Nel caso in esame, l'omessa esposizione degli impegni finanziari della controllante verso le controllate è stata considerata **idonea a falsare la percezione della reale situazione economico-finanziaria**. La Suprema Corte ha chiarito, quindi, che la rilevanza penale non viene meno neppure se le informazioni omesse sono ricavabili da altri documenti contabili, come il bilancio consolidato, in quanto ogni bilancio ha autonoma rilevanza giuridica. Si tratta di un principio che rafforza il ruolo dell'informativa extracontabile ai fini della trasparenza.

Le modifiche introdotte dalla riforma del bilancio **rafforzano il principio di chiarezza e completezza dell'informativa di bilancio**, affidando alla nota integrativa il compito di raccogliere dati che in passato trovavano collocazione sotto la linea dello stato patrimoniale. Le imprese devono ora dotarsi di **procedure adeguate per rilevare sistematicamente impegni e garanzie potenzialmente rilevanti**, mantenendo tracciabilità e documentazione idonea a supportare l'informativa.

Anche i revisori sono chiamati a valutare la completezza delle informazioni riportate nella nota integrativa, in ragione che l'omissione può determinare non solo una rappresentazione incompleta del bilancio, ma anche responsabilità in sede civile e penale.

L'eliminazione dei conti d'ordine come sezione autonoma del bilancio non ha ridotto l'importanza delle informazioni a essi riferibili. Al contrario, la traslazione nella nota integrativa rafforza il legame con i principi di rappresentazione veritiera e corretta, rendendo più stringenti gli obblighi di disclosure. La giurisprudenza ha chiarito che **anche le omissioni meramente informative possono assumere rilievo penale**. Una gestione prudente e rigorosa degli obblighi informativi rappresenta quindi, oggi più che mai, una tutela per l'impresa e per i suoi organi amministrativi.